



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TREVISO**

*"Incede per ignes"*

- All' Unindustria Treviso – Unione degli Industriali della Provincia di Treviso
- Alla Confartigianato  
Sede Provinciale di Treviso
- Alla Confcommercio  
Sede Provinciale di Treviso
- Alla Confesercenti  
sede Provinciale di Treviso
- All' Associazione costruttori Edili di Treviso
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
- All' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Treviso
- All' Ordine dei Chimici di Treviso
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Treviso
- Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Treviso
- Allo Sportello Unico Commercio di Treviso
- All' UNIPASS Sportello Unico Polifunzionale Associato

**Oggetto:** D.Lvo 18 marzo 2006, n 139 - Procedura sanzionatoria a seguito di mancata presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o omesso Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.

Come è noto l'art. 20 comma 1 del D.Lvo 139/2009, così come modificato dall'art. 3 comma 8 del D.Lvo 97/2017, stabilisce che:

- 1 Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.*

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono quelle di cui all'elenco allegato al DPR 151/2011, recante il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi. In detto elenco sono presenti molte attività (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) classificati quali luoghi di lavoro ed alcune cosiddette "civili", quali centrali termiche, serbatoi di GPL, autorimesse, generalmente non classificabili quali luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08.

Per quanto sopra, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo in materia di sicurezza antincendio, questo Comando provvede a sanzionare il titolare dell'attività lavorativa ricadente nel campo di applicazione del DPR 151/2011 laddove abbia omissso di presentare – entro i termini stabiliti dallo stesso DPR 151/2011 – la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA). Per tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di tipo contravvenzionale previste dall'art. 301 del D.Lvo 9 aprile 2008, n 81 e dagli articoli 20 e seguenti del D.Lvo 19 dicembre 1994, n 758, per il cui reato viene estinto mediante presentazione della SCIA o dell'ARPCA e il pagamento dell'ammenda stabilita, nella forma ridotta pari a 1/4 del massimo previsto.

Oltre a ciò, a seguito di apposita autorizzazione della Procura di Treviso (nota prot. n 1898 del 26 agosto 2022), tale procedura sanzionatoria è stata estesa, in caso di omissa presentazione della SCIA o dell'ARPCA, anche nei confronti del titolare di quelle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi ricomprese nell'allegato al DPR 151/2011 che non si configurano in senso stretto come luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/2008 (es. depositi di GPL in serbatoio fisso, autorimesse private, centrali termiche).

L'applicazione per tali fattispecie della modalità di estinzione del reato prevista dal D.Lvo 19 dicembre 1994, n 758 ha degli indubbi vantaggi:

- ⇒ consente una maggiore celerità nella regolarizzazione della pratica antincendio (in genere il titolare provvede velocemente a sanare l'irregolarità per essere poi ammesso al pagamento);
- ⇒ si ha uno snellimento significativo della procedura e degli adempimenti connessi (con riferimento alle informative di reato, alle relative istruttorie, ai decreti penali, ecc.);
- ⇒ si evitano "sperequazioni" che appaiono non giustificati a fronte della stessa omissione, in particolare fra il titolare di una attività lavorativa – ammesso al

pagamento di un'ammenda – ed il titolare di un'attività civile che si troverebbe a dover affrontare un procedimento penale.

Per quanto concerne le presentazioni tardive dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio oltre il termine previsto all'art. 5 del D.P.R. n.151/2011, anche in considerazione di quanto comunicato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica stabilito con nota prot.n.5555 del 18/04/2012, lo scrivente Comando adotta la seguente procedura:

- ⇒ se non connesse ad una temporanea interruzione dell'esercizio dell'attività, vengono considerate come una violazione dell'obbligo previsto dall'art. 5 del D.P.R. 151/2011, quindi, una "omissione" del rinnovo periodico della conformità antincendio ai sensi del predetto art. 20 del D.Lgs. 139/06, violazione comportante l'applicazione della sanzione penale prevista dallo stesso articolo;
- ⇒ se connesse ad una comprovata temporanea interruzione dell'esercizio dell'attività, dovranno essere riavviate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 dal DPR 151/2011, in quanto la SCIA perde di validità.

Al riguardo, lo scrivente Comando ritiene che la presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio viene considerata un semplice ritardo, piuttosto che elusione dell'obbligo di legge, solo nel caso in cui il ravvedimento avviene entro 45 gg. dal termine previsto all'art. 5 del D.P.R. n.151/2011. In tal caso l'attestazione viene regolarmente registrata e la sua validità avrà, sotto il profilo amministrativo, durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Il termine dei 45 giorni è stato preso come riferimento in funzione di quanto stabilito dall'art. 4 del DPR 151/2011, che recita:

*"Per le attività di cui all'Allegato il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio..... Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, **ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare** alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività **entro un termine di quarantacinque giorni**".*

Infine, si ribadisce che tale procedura viene applicata anche per le attività non lavorative, non rientranti nella disciplina del D. Lgs. 81/2008, in conformità alla predetta di autorizzazione della Procura di Treviso.

Nel chiedere di fornire opportuna informazione a tutti gli interessati del settore, l'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

IL COMANDANTE  
(COSTA)

*firmato digitalmente ai sensi di legge*